

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6199 del 07/11/2024
Oggetto	6^ modifica ns AIA GEA Depurazioni aumento rifiuti.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6483 del 07/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Gea Depurazioni Industriali s.r.l. – 6^a Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1-b) e 5.3-a.2) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) in Via Dell'Agricoltura n° 8 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) in Via Dell'Agricoltura n° 8, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'attività IPPC di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Vista la domanda⁴ dell'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. del 30/10/2024, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** relativamente a:

- 1. L'incremento della quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento chimico-fisico (operazione D9 di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) di 6500 tonnellate, passando dalle attuali 70.000 tonnellate/anno autorizzate a 76.500 tonnellate/anno, ferme restanti sia la quantità di rifiuti pericolosi pari a 31.000 t/anno che la quantità di rifiuti giornalieri conferibili in impianto, per l'esercizio 2024.**

A fronte di tale incremento si intende rispettare l'attuale quantitativo medio giornaliero conferito all'impianto ancorché non definito in autorizzazione.

L'istanza è motivata dal fatto che, effettuando una proiezione delle quantità giornaliere/mensili, l'azienda si espone al rischio di superare la quantità massima di rifiuti conferibili.

Negli ultimi anni, l'impianto di Gea Depurazioni Industriali s.r.l. è diventato un riferimento per la gestione di emergenze ambientali significative e, in particolar modo, in quest'ultimi due anni si è adoperata a sostegno delle aziende di pronto intervento coinvolte nel risanamento di problematiche che si sono verificate a seguito delle alluvioni e degli allagamenti.

L'aumento delle quantità annue di rifiuti non pericolosi conferiti richiesto non comporta **nessuna variazione impiantistica**, salvo una diversa programmazione degli ingressi sulle linee esistenti, senza modificare l'installazione esistente, i fabbricati e gli impianti.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2020-4874 del 14/10/2020, successivamente in, tegrato e modificato con DET-AMB-2021-2542 del 21/05/2021, DET-AMB-2021-5270 del 22/10/2021, DET-AMB-2021-5960 del 26/11/2021, DET-AMB-2022-5892 del 17/11/2022 e DET-AMB-2023-4002 del 04/08/2023;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2024/196522 del 30/10/2024;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Con l'attuale assetto impiantistico, possono essere gestiti intorno alle 300 t/g di rifiuti senza incorrere in problematiche tecniche.

L'azienda, quindi, ritiene che la proposta di miglioramento organizzativo proposta, utilizzando solo una diversa programmazione degli ingressi sulle linee esistenti, non presenti potenziali impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già autorizzato.

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al **pagamento delle tariffe istruttorie** per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 31/10/2024, ha **avviato⁶ il procedimento** per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA.

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni⁷, in risposta alla Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 bis del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n° 4/2018 e s.m.i., attivata dall'azienda GEA Depurazioni Industriali s.r.l. in data 03/09/2024 e 04/09/2024 per la modifica precedentemente descritta. Con tale nota la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che *"si ritiene che gli interventi previsti e provvisori per il solo esercizio 2024, rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 152/06 e che gli stessi non necessitano di essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.,* valutando che:

- l'incremento richiesto di 6.500 t/anno (circa il 9,2%) dei quantitativi di rifiuti non pericolosi da gestire in impianto riguarda esclusivamente l'esercizio 2024;
- tale incremento si è reso necessario per far fronte agli eventi alluvionali eccezionali ed altri eventi/incidenti imprevedibili che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni. Si rileva che l'impianto è di riferimento proprio per la gestione di emergenze ambientali significative ed è tenuto in considerazione anche da parte di Enti pubblici per risolvere le problematiche che gravano sul territorio;
- i rifiuti prevalentemente fangosi derivanti dai suddetti eventi alluvionali necessitano inevitabilmente di essere gestiti/smaltiti quanto prima, utilizzando prioritariamente impianti del territorio, al fine di garantire il principio di prossimità;
- le modifiche richieste non prevedono alcun intervento edilizio o variazione impiantistica; il processo applicato resta quello autorizzato;
- l'impianto è situato in area industriale e nei dintorni dell'azienda non sono presenti Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), aree di riequilibrio ecologico, aree protette;
- l'incremento richiesto di trattamento dei rifiuti non pericolosi comporterebbe lievi incrementi corrispondenti in termini di consumi energetici, traffico, consumi idrici, rifiuti prodotti; si tratta comunque di incrementi non significativi rispetto alla situazione attuale;
- l'intervento di modifica in progetto non prevede aggiunta di emissioni in atmosfera convogliate né variazioni significative in termini di emissioni diffuse;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2024/197161 del 31/10/2024;

⁷ Protocollo della Regione Emilia-Romagna n° Prot. 25/09/2024.1066768.U, assunta gli atti con PG/2024/173531 del 26/09/2024;

- anche con riferimento alle emissioni acustiche, non apportando nessuna modifica impiantistica, il contributo acustico sarebbe da ritenersi non significativo.

Considerato che, il proponente si impegna a rispettare l'attuale quantitativo medio giornaliero conferito all'impianto, ancorché non definito in autorizzazione e, pertanto, l'incremento richiesto su base annuale non determinerà un maggiore quantitativo giornaliero di rifiuti conferiti.

Tale valore medio, calcolato rispetto al quantitativo annuale autorizzato di 70.000 tonn e 260 g/anno di attività dell'impianto, risulta pari a circa 270 tonn/anno. Pertanto, si stabilisce di definire in autorizzazione, unicamente per l'esercizio dell'incremento di 6.500 t, il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti conferibili all'impianto, che viene cautelativamente assunto pari a 250 tonn/anno.

Considerato, inoltre, che, per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.

Richiamate pertanto:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Legge 24 gennaio 2011, n° 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n° 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n° 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

Valutato necessario procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare** la richiesta descritta in premessa, relativa all'incremento per l'anno 2024 di incremento della quantità di rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento D9, **stabilendo quanto segue e quanto disposto al successivo punto 2.:**
 - **ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, prima dell'avvio effettivo dell'attività di trattamento chimico-fisico (operazioni D9) delle ulteriori 6.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi per l'esercizio dell'anno 2024, il Gestore è tenuto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta ovvero ad adeguare tramite appendice quella attualmente in essere, secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato all'AIA, come modificato dal presente atto.**

2. la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **stabilendo quanto segue:**

- il **Paragrafo Premessa della Sezione A – SEZIONE INFORMATIVA** e il **Paragrafo A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE** sono **integrati come segue:**

"Con la 6^a modifica non sostanziale di AIA, è stato autorizzato per l'esercizio 2024 l'incremento di 6.500 tonnellate/anno della capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi, passando dalle attuali 70.000 tonnellate/anno autorizzate a 76.500 tonnellate/anno, ferme restanti sia la quantità di rifiuti pericolosi pari a 31.000 t/anno che la quantità di rifiuti giornalieri conferibili in impianto pari ad un massimo di 250 t/g, quest'ultima prescritta unicamente per l'esercizio dell'incremento autorizzato pari a 6.500 t."

- il **Paragrafo B.1 GARANZIE FINANZIARIE** è **integrato come segue:**

"Prima dell'avvio effettivo dell'attività di trattamento chimico-fisico (operazioni D9) delle ulteriori 6.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi, così come stabilito con la 6^a modifica non sostanziale di AIA, il Gestore è tenuto a prestare a favore di ARPAE (sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna) apposita garanzia finanziaria secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348, art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n° 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

L'ammontare della garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., per l'esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico (operazione D9) delle ulteriori 6.500 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi presso l'installazione oggetto della presente AIA, determinato ai sensi della DGR n° 1991/2003, è fissato pari a € 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00).

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

La garanzia finanziaria deve avere validità fino al 31/12/2026.

ARPAE si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere effettuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE.

Relativamente alle modalità di prestazione di tale garanzia finanziaria, l'Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. dovrà adeguare la garanzia finanziaria in essere, aggiornandola tramite appendice dell'attuale polizza o mediante nuova polizza, secondo l'importo sopra indicato e con riferimento al presente atto.”.

- **Al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, al sottoparagrafo Quantitativi e operazioni di gestione rifiuti, è aggiunto il seguente punto 24bis:**

“24bis. Per l'esercizio dell'anno 2024, il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto, destinati all'operazione di smaltimento D9 (di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), è pari a 76.500 t/anno (corrispondenti a 76.500 m³/anno), di cui un quantitativo massimo di 31.000 t/anno di rifiuti pericolosi (corrispondenti a 31.000 m³/anno). La quantità massima di rifiuti giornalieri conferibili in impianto, prescritta unicamente per l'esercizio dell'incremento autorizzato, è pari 250 t/g.”.

3. **che resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Gea Depurazioni Industriali s.r.l. da ARPAE - AACM con DET-AMB-2020-4874 del 14/10/2020 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.
4. **che, contro il presente provvedimento,** può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁸
Paola Cavazzi
(firmato digitalmente)⁹

⁸ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 “Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024”;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.